

**Verifiche ispettive relative ai sette impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi a partire dall'anno 2011: oggetto e modalità di effettuazione**

**1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive**

1.1 Le operazioni di verifica ispettiva hanno ad oggetto gli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al regime di reintegrazione dei costi per i quali il 2011 rappresenta il primo anno di ammissione al regime medesimo. I citati impianti, che sono stati ammessi al regime di reintegrazione ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10, sono soggetti, ai fini della determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi di cui all'articolo 63, comma 63.13, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, alla metodologia definita a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10.

1.2 Le verifiche ispettive verteranno su:

- a) i dati storici sul consumo di combustibile che hanno costituito la base per la definizione dei rendimenti standard approvati dall'Autorità in relazione a ciascuna combinazione combustibile-unità di produzione degli impianti di cui al precedente punto 1.1;
- b) le istanze presentate dagli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali di cui al punto 1.1 ai sensi dell'articolo 77, comma 77.2, lettera i), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e del combinato disposto degli articoli 64, commi 64.40 e 64.44, e 65, comma 65.12, lettera a), del medesimo Allegato.

1.3 Le verifiche ispettive sono finalizzate a:

- a) verificare la correttezza dei dati storici sul consumo di combustibile di cui alla lettera a) del precedente punto 1.2 rispetto ai corrispondenti dati effettivi di consumo che risultano dalla documentazione nella disponibilità degli utenti del dispacciamento;
- b) con riferimento agli elementi forniti dagli utenti del dispacciamento a supporto delle eventuali istanze di cui alla lettera b) del precedente punto 1.2 ricevute dall'Autorità per il tramite della società Terna S.p.A. entro la data di entrata in vigore della presente deliberazione, controllare la veridicità dei dati economici inclusi nelle schede descrittive dei contratti citati nelle istanze medesime, nonché l'effettiva esistenza di provvedimenti amministrativi che obbligano l'utente del dispacciamento a utilizzare combustibili diversi da quello (o da quelli) già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità rispetto alle unità considerate.

**2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive saranno effettuate anche attraverso la compilazione di una apposita *check-list*, nonché la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, tra l'altro, a:

- a) contratti e documenti fiscali attinenti all'approvvigionamento dei combustibili destinati agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al

regime di reintegrazione dei costi, da cui si evincano le quantità, le caratteristiche commerciali ed energetiche del combustibile approvvigionato e la tempistica effettiva delle consegne presso i siti degli impianti;

- b) documenti fiscali relativi alla movimentazione delle scorte dei combustibili presso i siti degli impianti;
- c) i contratti citati nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento ai sensi dell'articolo 77, comma 77.2, lettera i), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e del combinato disposto degli articoli 64, commi 64.40 e 64.44, e 65, comma 65.12, lettera a), del medesimo Allegato;
- d) eventuali provvedimenti amministrativi che obbligano l'utente del dispacciamento titolare di uno o più impianti in oggetto ad utilizzare combustibili diversi da quello (o da quelli) già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità.